



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

U.R.S.T. - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI  
SERVIZIO PER L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI  
UFFICIO VII

Prot.: 995  
./.

Roma, 3 luglio 2003

Ai  
Rettori delle Università  
LORO SEDI

Ai  
Direttori degli Istituti  
Universitari  
LORO SEDI

Al  
Comitato Nazionale  
per la valutazione del  
sistema universitario  
SEDE

OGGETTO :D.M. 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003), come ridefinito, per la parte finanziaria, con il D.M. 24 aprile 2002: art. 3.

Nel complessivo disegno di “affermazione dello spazio europeo dell'istruzione superiore”, il processo di riforma dell'autonomia didattica degli Atenei, avviato con il D.M. 3 novembre 1999 n. 509, persegue obiettivi preordinati al superamento delle criticità del nostro sistema, messe in luce sia in sede di valutazione di indicatori nazionali, sia, soprattutto, in sede di confronto con gli omologhi sistemi dell'Unione Europea.

Pur in presenza, nel corso degli ultimi anni, di un miglioramento di alcuni risultati, quali l'incremento del numero di laureati e la riduzione degli abbandoni degli studenti iscritti, l'obiettivo primario di una maggiore qualità ed efficacia della didattica - e quindi del livello e dei tempi di apprendimento degli studenti del sistema universitario italiano - resta ancora una priorità assoluta.

Questo Ministero intende, pertanto, intervenire con adeguati e incisivi strumenti per:



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- ridurre i tassi di abbandono;
- aumentare il numero di studenti attivi;
- ridurre i tempi necessari per il conseguimento dei titoli di studio;
- rafforzare la coerenza tra formazione erogata e fabbisogni del mercato del lavoro;
- aumentare la mobilità nazionale ed internazionale degli studenti e dei docenti.

In attesa della predisposizione di procedure, a livello nazionale e/o comunitario, finalizzate all'accreditamento dei corsi di studio e delle relative strutture didattiche, riaffermando gli obiettivi della dichiarazione di Bologna del 1999 <sup>1</sup>, si rende necessaria l'adozione di una griglia di parametri, sia strutturali sia di risultato dei processi, che debbono rappresentare le condizioni, oltre i requisiti minimi, per fornire adeguate garanzie di qualità all'utenza e per orientare, sulla base di informazioni confrontabili, le scelte degli studenti.

Quale tappa necessaria di questo percorso si richiede l'adozione di una strategia per l'assicurazione di obiettivi di qualità che definisca idonei criteri di:

- erogazione dei servizi formativi, con riferimento alle specifiche esigenze dell'utenza;
- definizione di adeguati e differenziati rapporti tra studenti iscritti e docenti richiesti;
- effettiva disponibilità e fruibilità di strutture appropriate.

Peraltro deve essere anche garantita una efficace attenzione all'orientamento e al tutorato degli studenti e all'accompagnamento dei laureati verso l'occupazione.

Tutto ciò premesso, tenuto conto di quanto indicato, a proposito di "requisiti minimi" nei documenti (DOC) del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nn. 17/01, 12/02 (allegato 1) e 3/03 (allegato 2) - consultabili anche sul sito [www.cnvsu.it](http://www.cnvsu.it) - e facendo seguito alle precedenti ministeriali n.18 del 10 gennaio 2002, con la quale è stato trasmesso il predetto DOC 17/01, e n. 781 del 16 ottobre 2002, nonché delle ulteriori indicazioni espresse con le note n. 840 del 14 novembre 2002 e n. 453 del 12 marzo 2003, questo Ministero comunica che - **per la istituzione, l'attivazione e la valutazione dei corsi di laurea e di laurea specialistica a partire dal prossimo anno accademico 2003/2004** - si rende necessario dare attenzione agli elementi di seguito riportati.

---

<sup>1</sup> che nella fase attuale è caratterizzato dal non sempre giustificato incremento dell'offerta formativa attivata dagli Atenei



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

### **1. Informazioni integrative per la Banca-dati dell'offerta formativa**

Ai fini dell'attivazione di tutti i corsi di studio gli Atenei, a partire dalla definizione dell'offerta formativa per l'anno accademico 2004-2005, dovranno inserire nella Banca dati dell'offerta formativa le seguenti informazioni, che diverranno pubblicamente disponibili:

- riferimenti circa le strutture di accoglienza e gli strumenti di sostegno disponibili nell'Ateneo in cui il corso è attivato;
- riferimenti, anche informatici, attraverso i quali si renda consultabile l'ordinamento didattico del corso approvato dal Ministero;
- indirizzo internet nel quale sono contenute tutte le informazioni utili a facilitare l'orientamento e la mobilità degli studenti;
- indicazione delle prospettive occupazionali, con i relativi ambiti, con l'indicazione delle parti sociali consultate, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.M. n. 509/'99, e del parere espresso dalle stesse, precisando se: alte, medie o basse;
- esistenza o meno di un test di orientamento preliminare alle iscrizioni;
- esistenza o meno di un test per la valutazione della preparazione dello studente;
- esistenza o meno di attività per il recupero degli eventuali debiti formativi accertati;
- esistenza o meno di un servizio organizzato di tutorato;
- esistenza o meno di un servizio organizzato rivolto a favorire l'inserimento occupazionale dei laureati<sup>2</sup>;
- dimensione della domanda ritenuta pienamente sostenibile (informazione non obbligatoria).

Considerato il contenuto qualificante delle predette informazioni, le Università che già ne dispongano potranno valorizzarle inserendole - ad integrazione di quanto già immesso, che non può essere modificato - già per l'anno accademico 2003-2004 nella predetta Banca dati (che verrà opportunamente adeguata).

A complemento delle informazioni inserite dagli Atenei il Ministero, nella Banca dati dell'offerta formativa, renderà disponibili, dallo stesso anno accademico 2003-2004, in corrispondenza degli insegnamenti individuati dall'Ateneo e limitatamente alle attività di base e caratterizzanti, il numero ed i nomi dei docenti di ruolo presenti in ciascuno dei settori scientifico-disciplinari corrispondenti.

Nella stessa saranno inoltre fornite informazioni - non appena disponibili con l'attivazione dell'Anagrafe nazionale degli studenti - sui principali risultati del processo formativo di ciascun corso di cui al punto 6 della presente.

---

<sup>2</sup> sull'esempio dell'attività del Consorzio Alma-laurea o di esperienze analoghe.



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

### 2. Requisiti minimi per i corsi di laurea

#### 2.1 La numerosità degli studenti iscritti al primo anno di corso

Le “numerosità” degli studenti, da considerare per l'adeguamento quantitativo della docenza, sono determinate in conformità alla seguente tabella:

<i>Gruppo</i>	<i>numerosità di riferimento</i>	<i>numerosità massima</i>
A	50	75
B	100	150
C	180	230
D	250	300

L'afferenza delle classi di laurea a ciascuno dei quattro gruppi indicati (A, B, C e D) è riportata in dettaglio, nell'allegato 3 alla presente <sup>3</sup>.

Tali valori sono riferiti a corsi con svolgimento tradizionale e potranno essere adeguatamente ridefiniti per quelli “teledidattici”.

#### 2.2 Numero minimo di docenti di ruolo necessari

Il numero minimo dei docenti di ruolo (ordinari, associati e ricercatori) ed in servizio nell'Ateneo, complessivamente necessari per ogni corso di laurea, e non impegnati anche in altre tipologie di corsi, è determinato come segue:

	<i>per il primo corso della classe</i>	<i>per ogni ulteriore corso della stessa classe</i>
Corsi di laurea	9	7
Corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie <sup>4</sup>	5	4

L'insieme dei docenti della facoltà di riferimento per ciascun corso attivato (tenendo conto anche del numero dei docenti impegnati per l'offerta formativa di iniziative interfacoltà ed interateneo) deve essere in grado, inoltre, di assicurare la

<sup>3</sup> eventuali modificazioni delle aggregazioni indicate potranno essere disposte dal Ministero, previa valutazione del Comitato sentite le conferenze dei Presidi di facoltà.

<sup>4</sup> riduzione operata in considerazione dell'apporto, normativamente previsto, di docenza appartenente ai ruoli del personale delle strutture sanitarie convenzionate. Eventuale analoga riduzione potrà essere considerata per i corsi di studio della classe “Servizio sociale” in presenza di specifiche convenzioni, comunicate al Ministero, che prevedano la messa a disposizione di qualificato personale dei servizi territoriali



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

copertura di almeno il 40 % dei settori scientifico-disciplinari<sup>5</sup>, relativi alle attività formative di base e caratterizzanti, contemplati dall'offerta formativa di tutti i corsi di laurea attivati dalla facoltà nell'anno accademico di riferimento.

### *2.3 Strutture: aule, laboratori, biblioteche*

La relazione dell'Università sulla disponibilità di strutture *nella misura necessaria per il corretto funzionamento del corso* deve essere accompagnata da una motivata relazione del Nucleo di valutazione di Ateneo sulla loro adeguatezza qualitativa e quantitativa minima, con riferimento al numero di studenti iscrivibili ed alle specifiche esigenze del corso stesso.

### **3. Requisiti minimi per i corsi di laurea specialistica**

Le valutazioni relative ai “requisiti minimi” per i corsi di laurea specialistica avverranno con modalità differenziate e distinte per le due fasi di istituzione e attivazione.

Le proposte di **istituzione**, la cui istruttoria non si sia già conclusa alla data della presente con l'approvazione ministeriale del Regolamento didattico, dovranno essere sottoposte preventivamente al Nucleo di valutazione di Ateneo ed al Comitato regionale di coordinamento, e dovranno essere accompagnate da una scheda (il cui modello è riportato nell'allegato 4), nella quale siano indicati:

- i requisiti di accesso previsti per l'iscrizione ai corsi, in termini di lauree (specificando in particolare se sia consentito, e con quali criteri, l'accesso con lauree di classi diverse);
- il corso (o i corsi) di primo livello dell'Ateneo o in convenzione con altre Università, i cui “crediti” siano completamente utilizzabili per la prosecuzione nella laurea specialistica;
- le modalità di riconoscimento di titoli e periodi di studio presso altri Atenei, italiani e stranieri;
- i criteri per la valutazione della personale preparazione dello studente, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del predetto D.M. n. 509/'99 ed i servizi previsti per il recupero di eventuali debiti formativi;
- valutazione o meno, ai fini dell'ammissione, dei tempi di conseguimento del titolo di primo livello, della votazione riportata e degli elaborati prodotti per la prova finale.

---

<sup>5</sup> a tal fine i settori presenti in più classi di corsi di laurea si considereranno coperti se i docenti afferenti al settore medesimo saranno in numero almeno corrispondente, in caso contrario saranno computati in percentuale di detta corrispondenza.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Le deliberazioni relative all'**attivazione** del corso dovranno essere rese disponibili o integrate, per l'anno accademico 2003-2004, entro il 15 settembre c.a., per una loro evidenza nella Banca dati dell'offerta formativa (a completamento delle informazioni già inserite nella stessa e che non possono essere modificate) e dovranno contenere un piano di fattibilità (corredato da una relazione favorevole del Nucleo di valutazione per ciascuno dei seguenti punti) da cui risulti:

- che nella sede in cui si attiva il corso esistono strutture di accoglienza e strumenti di sostegno adeguati a supportare la domanda considerata sostenibile;
- che nella sede in cui si attiva il corso esistono strutture di ricerca (laboratori, biblioteche, etc.) adeguate per gli obiettivi formativi dello stesso;
- l'indicazione del numero di studenti ritenuto compatibile con le strutture e i docenti a disposizione;
- la presenza di almeno tre docenti di ruolo, nominativamente indicati<sup>6</sup>, da considerare elemento stabile di riferimento, sulla base di una loro dichiarata disponibilità;
- l'eventuale prevista utilizzazione, per il corso di laurea specialistica proposto, di docenza a contratto, indicando la proporzione rispetto al totale, nonché le competenze previste ed i profili curriculari dei docenti che si intendono impegnare.

### *3.1 La numerosità degli studenti iscritti al primo anno di corso*

Le "numerosità" degli studenti, da considerare per l'adeguamento quantitativo della docenza, sono determinate in conformità alla seguente tabella:

<i>Gruppo</i>	<i>numerosità massima di riferimento</i>
A	60
B	80
C	100
D	120

L'afferenza delle classi di laurea specialistica a ciascuno dei quattro gruppi indicati (A, B, C e D) è riportata in dettaglio nell'allegato 5 alla presente <sup>7</sup>.

<sup>6</sup> a tal fine la presenza di uno stesso docente può riferirsi ad un solo corso.

<sup>7</sup> eventuali modificazioni delle aggregazioni indicate potranno essere disposte dal Ministero, previa valutazione del Comitato sentite le conferenze dei Presidi della facoltà interessata.



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

### 3.2 Numero minimo di docenti di ruolo necessari

Il numero minimo dei docenti di ruolo (ordinari, associati e ricercatori) ed in servizio nell'Ateneo, complessivamente necessari per ogni corso di laurea specialistica, e non impegnati anche in altre tipologie di corsi, è determinato come segue:

	<i>per il primo corso della classe</i>	<i>per ogni ulteriore corso della stessa classe</i>
Corsi di laurea specialistica	6	4

L'insieme dei docenti di ruolo della facoltà di riferimento per il corso (tenendo conto anche del numero dei docenti impegnati per l'offerta formativa di iniziative interfacoltà ed interateneo) deve essere in grado inoltre di assicurare la copertura di almeno il 50% dei settori scientifico-disciplinari<sup>8</sup>, afferenti alle attività formative di base e caratterizzanti, contemplati dall'offerta formativa di tutti i corsi di laurea attivati dalla facoltà nell'anno accademico di riferimento.

### 3.3 Strutture: aule, laboratori, biblioteche

La relazione dell'Università sulla disponibilità di strutture *nella misura necessaria per il corretto funzionamento del corso* (accompagnata da una motivata relazione del Nucleo di valutazione di Ateneo sulla loro adeguatezza qualitativa minima) deve assicurare, dandone evidenza nella Banca dati dell'offerta formativa:

- la capacità della struttura che attiva il corso di permettere la *piena frequenza* degli iscritti alle attività formative previste e perciò la piena adeguatezza delle corrispondenti strutture necessarie (aule e laboratori);
- la esistenza di *strutture di ricerca* e di *biblioteche* (eventualmente disponibili anche attraverso convenzioni o strumentazioni per l'accesso remoto alle stesse), con specifica indicazione delle medesime e della misura in cui esse sono a disposizione dei corsi.

## 4. Requisiti minimi per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico

### 4.1 Requisiti minimi per il corso di laurea in Medicina Veterinaria

Tenuto conto di quanto previsto dal DOC 12/02 del Comitato (allegato 1) si rinvia ai criteri ivi individuati, che vengono con la presente interamente recepiti.

<sup>8</sup> a tal fine i settori presenti in più classi di corsi di laurea si considereranno coperti se i docenti afferenti al settore medesimo saranno in numero almeno corrispondente, in caso contrario saranno computati in percentuale di detta corrispondenza.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

### **4.2 Requisiti minimi per gli altri corsi di laurea a ciclo unico**

In attesa che il Comitato formuli apposite proposte per i corsi di cui si tratta, che tengano conto delle specificità e delle indicazioni della normativa dell'Unione Europea, ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico diversi da Medicina Veterinaria (Architettura, Farmacia, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria) si applicano i seguenti criteri.

#### *4.2.1 Numerosità degli studenti iscritti al primo anno di corso*

Le “numerosità” degli studenti, da considerare per l'adeguamento quantitativo della docenza, ove non diversamente stabilito per i corsi a “numero chiuso” con programmazione nazionale, sono determinate in conformità alla seguente tabella:

<i>Gruppo</i>	<i>Numerosità di riferimento</i>	<i>Numerosità massima</i>
A	50	60
B	60	80
C	80	100

L'afferenza delle classi di laurea specialistica a ciclo unico a ciascuno dei tre gruppi indicati (A, B e C) è riportata in dettaglio nell'allegato 6 alla presente<sup>9</sup>.

#### *4.2.2 Numero minimo di docenti di ruolo necessari*

Il numero minimo dei docenti di ruolo (ordinari, associati e ricercatori) ed in servizio nell'Ateneo, complessivamente necessari per ogni corso di laurea specialistica a ciclo unico, e non impegnati anche in altre tipologie di corsi, è determinato come segue:

	<i>docenti per il primo corso della classe</i>	<i>docenti per ogni ulteriore corso della stessa classe</i>
Corsi di laurea specialistica a ciclo unico	15	15

<sup>9</sup> eventuali modificazioni delle aggregazioni indicate potranno essere disposte dal Ministero, previa valutazione del Comitato sentite le conferenze dei Presidi di facoltà.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

L'insieme dei docenti di una facoltà (tenendo conto anche del numero dei docenti impegnati per l'offerta formativa di iniziative interfacoltà ed interateneo) deve, inoltre, essere in grado di assicurare la copertura di almeno il 50 % dei settori scientifico-disciplinari<sup>10</sup>, afferenti alle attività formative di base e caratterizzanti, contemplati dall'offerta formativa di tutti i corsi di laurea attivati dalla facoltà nell'anno accademico di riferimento.

### *4.2.3 Strutture: aule, laboratori, biblioteche*

La relazione dell'Università sulla disponibilità di strutture *nella misura necessaria per il corretto funzionamento del corso* deve essere accompagnata da una motivata relazione del Nucleo di valutazione di Ateneo sulla loro adeguatezza qualitativa e quantitativa minima, con riferimento al numero di studenti iscrivibili ed alle specifiche esigenze del corso stesso.

## **5. Rapporti tra studenti e docenti e rapporti tra studenti e “tutor”**

Questo Ministero sta avviando l'adozione di politiche di monitoraggio, che saranno accompagnate da idonee misure di incentivazione e/o disincentivazione, in grado di valutare l'attenzione rivolta dalle Università all'efficienza dei processi formativi, con particolare riferimento al rapporto tra gli studenti iscritti e il totale della docenza impegnata (di ruolo e a contratto)<sup>11</sup>.

- In attesa di una più precisa individuazione del numero di studenti da considerare - in relazione al loro diverso impegno in attività di studio e alla diversa tipologia dei corsi, che sarà resa possibile con l'elaborazione delle informazioni raccolte dall'Anagrafe nazionale degli studenti - le classi studentesche di ciascun corso di studio non potranno eccedere le numerosità massime indicate nei precedenti paragrafi 2.1, 3.1 e 4.2.1. A ciascuna di tali classi dovrà conseguentemente corrispondere un numero di docenti (di ruolo o anche ad altro titolo) responsabili delle attività formative previste dal curriculum del corso come generatrici di Crediti Formativi Universitari (CFU) pari al numero di tali attività. A tali fini nessun docente potrà essere impegnato in attività di didattica frontale, espletata nella facoltà di appartenenza o in altra, per un numero di ore superiore a 180 per anno (assumendosi come ordinario il numero di 120).
- Per le attività di tutorato, si rende necessario assicurare la disponibilità di tutor<sup>12</sup> in ragione di almeno uno ogni 20 studenti iscritti ai corsi dei gruppi A e

---

<sup>10</sup> a tal fine i settori presenti in più classi di corsi di laurea si considereranno coperti se i docenti afferenti al settore medesimo saranno in numero almeno corrispondente, in caso contrario saranno computati in percentuale di detta corrispondenza.

<sup>11</sup> rapporto da utilizzare anche ai fini della valutazione delle politiche interne di riequilibrio della docenza

<sup>12</sup> tale attività potrà essere svolta dai docenti nonché dai soggetti previsti dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. 9 maggio 2003 n. 105, in corso di conversione, e da ulteriori soggetti eventualmente previsti nei Regolamenti di Ateneo.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

B e uno ogni 40 studenti iscritti ai corsi degli altri gruppi, indicati nei precedenti paragrafi 2.1, 3.1 e 4.2.1.

Dell'osservanza di tali criteri – verificata dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo – sarà data evidenza nella Banca dati dell'offerta formativa<sup>13</sup>.

### **6. Risultati di processo**

A partire dall'anno accademico 2005-2006, le verifiche sull'offerta formativa attivata dalle Università terranno conto, in questa fase solo per i corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico, anche dei risultati di processo, con effetto sui criteri di ripartizione delle risorse statali, relativamente ai seguenti indicatori:

- percentuale di abbandoni dopo il 1° anno di iscrizione;
- percentuale di immatricolati che nell'anno di prima iscrizione non abbiano ottenuto una adeguata percentuale di crediti;
- percentuale di laureati nel limite della durata del corso, aumentata di un anno
- percentuale di occupati, ad un anno dal conseguimento del titolo, in relazione alla diversa tipologia delle lauree ed alla situazione di contesto.

### **7. Verifica ed effetti del possesso dei requisiti minimi, degli standard e dei risultati di processo**

Si ritiene infine utile ricordare che, come già specificato a pag. 4 della nota ministeriale n. 781 del 16 ottobre 2002, *“i corsi attivati non in possesso dei requisiti minimi...sono consentiti soltanto nell'ambito del sistema transitorio delineato dal DM relativo alla programmazione 2001-2003, per un triennio, e pertanto la loro regolarizzazione dovrà essere effettuata in tale arco temporale, entro cioè l'a.a. 2004-2005”*; pertanto dall'anno accademico 2005-2006 l'attivazione dei predetti corsi è subordinata alla verifica preventiva del possesso dei requisiti minimi in questione.

Nel nuovo modello di ripartizione delle risorse finanziarie, in corso di predisposizione da parte del Comitato, si terrà conto anche dei risultati di processo calcolati secondo gli indicatori di cui al precedente punto 6.

Il Comitato, cui la presente è anche diretta, utilizzando le informazioni che saranno messe a disposizione mediante la Banca dati dell'offerta formativa ovvero

---

<sup>13</sup> i predetti rapporti concorrono a definire un primo standard quali-quantitativo per un soddisfacente funzionamento dei corsi di studio, da considerare come avvio del processo preordinato all'accreditamento degli stessi. La funzione di tali rapporti è pertanto diversa da quella dei “requisiti minimi” dei docenti di ruolo (di cui ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4), ritenuti necessari per l'**attivazione** dei corsi di studio, ai sensi dell'articolo 3 del DM in oggetto.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

provvedendo direttamente all'acquisizione delle ulteriori informazioni eventualmente necessarie, è invitato a far conoscere i corsi di laurea e di laurea specialistica in possesso dei "requisiti minimi" anche ai fini dell'inserimento di tale informazione nella predetta Banca dati. Il Comitato potrà, in presenza di situazioni legate a scelte innovative o a fondate motivazioni culturali, segnalare alla attenzione del Ministero, per l'eventuale attivazione, la particolare situazione di iniziative, anche carenti inizialmente dei complessivi requisiti richiesti, purché esse siano accompagnate da plausibili piani di raggiungimento di tali requisiti minimi in tempi definiti, valutati dal Comitato stesso in contraddittorio con l'Università interessata, e con particolare riferimento agli Atenei di nuova istituzione.

A seguito delle valutazioni del Comitato sarà data comunicazione alle Università degli adempimenti ministeriali previsti dall'art. 3 del D.M. in oggetto.

IL MINISTRO  
*f.to Moratti*